



SENT. N. 50/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23855** del registro di Segreteria, proposto in proprio da

B.P., nato ad *omissis* il *omissis* e residente

in *omissis*, Corso *omissis*, cod. fisc. *omissis*, con

domicilio digitale P.E.C. *omissis*;

contro

CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

(CPIA), con sede in Como, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso all'odierno esame, il ricorrente, già dipendente dell'istituto scolastico "Centro Provinciale per l'istruzione degli Adulti" (CPIA) di Como, ha richiesto la condanna del predetto istituto alla corresponsione dello stipendio del mese di ottobre 2018, negatogli per "Malattia senza assegni", oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e liquidazione del danno morale

asseritamente sofferto.

All'udienza di discussione del 23/04/2024, ha presenziato il ricorrente, non assistito da legale.

La causa è stata pertanto trattenuta e decisa come da dispositivo.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio ha pacificamente ad oggetto la rivendicazione di spettanze stipendiali relative al rapporto di lavoro, per quanto di natura pubblica, oltre al risarcimento del danno conseguente al loro asserito legittimo diniego.

Si tratta di domande estranee al diritto a pensione e al trattamento previdenziale, questi ultimi di competenza di questa Corte, ma che attengono al rapporto di impiego e come tali sono rimesse alla cognizione del Giudice del rapporto di lavoro, vale a dire nella fattispecie al Giudice ordinario, trattandosi di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

La Corte dei conti, infatti, giudica sui *“ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato”* (a norma dell'art. 13 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si allegghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ovvero quelle volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (*ex plurimis*, Cass., S.U., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., S.U., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. S.U., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass.,

	S.U., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., S.U., 14 ottobre 1998 n. 10149).	
	È evidente che il giudizio in oggetto esula dal suddetto ambito di cognizione	
	della Corte dei conti, essendo irrilevanti le future ed eventuali ripercussioni	
	dell'omesso accredito stipendiale sul trattamento pensionistico, che	
	costituiscono una lesione solamente potenziale e dunque, allo stato, non	
	suffragata da interesse concreto ed attuale (cfr., in fattispecie similare, Corte	
	dei conti, Sez. giur. Campania, n. 653/2016).	
	Deve essere, pertanto, pronunciato sulle domande del ricorrente il difetto di	
	giurisdizione di questa Corte in favore dell'A.G.O., quale giudice del rapporto	
	di lavoro.	
	2. Attesa la pronuncia preliminare in rito, non vi è luogo a pronuncia sulle spese	
	di giudizio.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del Giudice	
	ordinario, in funzione di giudice del rapporto di lavoro.	
	Nulla per le spese.	
	Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024	
	IL GIUDICE	
	Cons. Ivano MALPESI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Depositata in Segreteria il 09/05/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	- pag. 3 di 4 -	

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente